

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato*, n. 933-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dell'articolo unico:

« Il limite stabilito dal quarto comma dell'articolo 1° della legge 15 luglio 1906, n. 383, per i comuni e le provincie, che alla pubblicazione di quella legge avevano raggiunto il limite legale dei cinquanta centesimi dell'imposta erariale, deve intendersi nel senso che i comuni e le provincie possano applicare la sovrimposta o nella somma effettiva di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati inscritta nel bilancio 1906, o in quella che risulti dalla media delle somme iscritte nei bilanci del quinquennio 1902-1906, oppure in quella che risulti dalla applicazione della aliquota degli stessi esercizi.

« Nulla è innovato all'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 21 maggio 1908, n. 269 ».

DENTICE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DENTICE, *relatore*. Il disegno di legge in esame è di una grande importanza per la sua applicazione, perchè molti comuni del Mezzogiorno, e specialmente delle Isole, hanno bisogno di questa interpretazione per rendere possibile l'elasticità dei loro bilanci, quindi prego la Camera di volerlo approvare.

COSENTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSENTINI. L'onorevole collega Dentice deve riconoscere che questo disegno di legge interpeta ma non muta le disposizioni per la sovrimposta racchiuse nella legge pel Mezzogiorno, donde la necessità di altri provvedimenti, affinchè provincie e comuni possano sistemare i loro bilanci, ed al riguardo io rivolgo viva preghiera al Governo.

DENTICE, *relatore*. Di questo è oggetto l'altro disegno di legge, numero 932, che non è ancora venuto in discussione alla Camera.

COSENTINI. Ieri in fine di seduta, vi siete con altri opposto a che si stabilisse altrimenti l'ordine del giorno di oggi, e perciò io ho fatto rilevare la cosa.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta anche su questo disegno di legge.

### Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti per la Sardegna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Modificazione all'articolo 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti a favore della Sardegna.

Si dia lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 950-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge ed ha facoltà di parlare l'onorevole Cao-Pinna.

CAO-PINNA. L'onorevole ministro di agricoltura ricorderà che in un colloquio informale che la Giunta degli arbitri per la Cassa adempriale in Sardegna aveva funzionato dal 1910 in poi senza che ci fosse una legge di proroga, la quale arriva soltanto ora. Siccome però la Giunta degli arbitri proseguì le sue operazioni, ed intervennero atti e sentenze assai importanti, io non credo che occorra una modificazione all'articolo del disegno di legge, però desidererei che si prendesse atto di una dichiarazione che, spero, vorrà fare l'onorevole ministro per dichiarare sanati tutti quegli atti compiuti dalla Giunta degli arbitri in Sardegna.

Inoltre, siccome vi sono tante questioni e tante contestazioni che dovrebbero essere studiate, esplicate e definite dalla stessa Giunta degli arbitri, così pregherei l'onorevole ministro di volere accettare che il termine, invece che al 1915 fosse prorogato al 1920, perchè non si avesse più a fare una nuova legge di proroga.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CONGIU, *relatore*. Le preoccupazioni dell'onorevole Cao-Pinna credo siano eccessive perchè la dizione legislativa escogitata dall'onorevole ministro è tale che può soddisfare ai suoi intendimenti.

Infatti l'articolo di legge, come è proposto, dice: « Le operazioni di cui agli articoli 26 e 27 saranno proseguite, a partire dal 1° gennaio 1910, fino al 31 dicembre 1915 », il che vuol dire che hanno la sanzione legislativa